



# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

## Libero Consorzio Comunale di Agrigento

### ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 15/04/2024

**OGGETTO:** MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che con l'approssimarsi della stagione estiva questo Ente, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere, attivare ed adottare tutte le iniziative utili volte a prevenire e fronteggiare la lotta contro gli incendi boschivi e quelli di interfaccia nell'ottica della salvaguardia delle persone, dei beni, dell'ambiente e del territorio;

**DATO ATTO** che il fenomeno degli incendi boschivi e di quelli di interfaccia espone a serio rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con potenziali significative ricadute in termini di vite umane, di ambiente ed economia;

**DATO ATTO** che le attività manutentive inerenti la pulitura ed il taglio di erbacce e sterpaglie nei terreni incolti, specie in quelli adiacenti le reti viarie e di trasporto, costituiscono un sicuro sistema di prevenzione e mitigazione del rischio incendi;

**CONSIDERATA** l'ingente quantità di stoppie, erbacce, cespugli, ramaglie, fogli secche o altro materiale combustibile insistenti sulle proprietà di privati confinanti con strade e/o spazi pubblici e comunque che si trovano all'interno e/o limitrofe al centro abitato e che costituiscono fonte anche accidentale di innesco di incendi con conseguente pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02/11/2018 "Codice di Protezione Civile";

**VISTO** l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire, fronteggiare ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

**VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2024 n° 1/2024 "legge di stabilità regionale 2024-2026"

**VISTO** il D.A. n. 114/GAB del 15/03/2024 della Regione Siciliana - Assessorato Del Territorio e Dell'Ambiente che stabilisce per l'anno 2024 l'inizio della stagione antincendio il 15 maggio e la fine il 31 ottobre;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n° 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, viene specificato, come per il caso di specie, l'intendimento di pubblica incolumità del presente provvedimento;

**RICHIAMATE** le note e direttive di prevenzione per il contrasto di incendi boschivi e di interfaccia promulgate dal DRPC e dalla Prefettura di Agrigento;

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia;

**VISTA** la legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

**VISTI** gli art. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale;

**VISTA** la legge regionale n°16 del 6 aprile 1996;

**VISTA** la legge regionale n°14 del 31 agosto 1998;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112/98;

**VISTA** la legge n°353 del 21 novembre 2000, quale legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTA** la legge regionale n° 14 del 14 aprile 2006;

**VISTA** l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007;

**VISTA** la Circolare della Regione Siciliana Dipartimento di Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. 1722;

**VISTO** il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 16 del 11/04/1996 e Approvato con deliberazione del consiglio comunale N° 33 del 17/10/2007);

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto la prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia;

**TENUTO CONTO** che il presente provvedimento esprime in forma chiara le ragioni per le quali viene emesso;

## **ORDINA**

In via contingibile e urgente, al fine di dirimere ogni eventuale e potenziale rischio di innesco di incendi

- **LA PULIZIA**, mediante taglio o sfalcio, delle stoppie, erbacce, cespugli, ramaglie, foglie secche, arbusti o altro materiale combustibile nei terreni e nei giardini privati, nelle aree verdi, incolte, in stato di abbandono o in precarie condizioni di manutenzione, ricadenti in aree boscate, erborate, cespugliate o agricole ovvero costituenti pertinenze di edifici di tipologia diversa (ville, case a schiera, palazzi, case isolate, ecc.), od anche sedi di cantieri edili attivi o in corso di attivazione ovvero abbandonati, tutti questi luoghi posti all'interno del

perimetro urbano o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici, immobili pubblici e reti viarie ovvero con ulteriori proprietà di privati;

- **LA PULIZIA E LO SGOMBERO** in tali aree dei residui delle lavorazioni delle coltivazioni e delle attività di taglio e di decespugliamento anzidette o anche operate prima;
- **DI PROVVEDERE** alla recinzione in tali aree in corrispondenza con il confine fronteggiante con ambiti urbani, spazi o immobili pubblici e reti viarie;
- **IL TAGLIO** di siepi vive, erbe, cespugli, rami che si protendono sul confine con ambiti urbani, marciapiedi, spazi e immobili pubblici e reti viarie;
- **CHE detta attività venga espletata nel più breve tempo possibile e comunque entro il 14 maggio 2024;**
- **CHE** negli spazi a verde, nei terreni e nelle aree agricole e comunque in quelle in discussione, durante il periodo che va dal **15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024** non vengano accesi fuochi di qualsiasi genere o tipo tanto meno quelli denominati di pulizia o di manutenzione, né tantomeno usati apparecchi o strumenti o utensili a fiamma libera o elettrici che possano produrre faville o innescare e generare fiamme;
- **NEL PERIODO dal 15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024** è fatto, altresì, obbligo ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoio fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 10,00 m, fatte salve le disposizioni che impongono maggiori distanze;
- **DI ASSICURARE** in tali aree, fino al **31 ottobre 2024**, il mantenimento delle condizioni suddette volte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo o materiali putrescibili e/o quant'altro possa costituire motivo o veicolo di innesco di incendi;

## **DISPONE**

**che** i proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, provvedano ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva e di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni;

**che** i proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze provvedano alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti, covoni di frumento e altri cereali, erbe, ramaglie, foglie, secche o altro materiale combustibile ad anche che possa essere fonte, anche accidentale, di innesco di incendio, mantenendo almeno fino al 15 ottobre 2023 tali condizioni;

**che** i responsabili di strutture produttive artigianali e commerciali provvedano alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio. Si ritiene per tali scopi che vengano realizzate adeguate fasce parafuoco lungo l'intero perimetro aziendale, mediante aratura, per un'estensione di almeno 10,00 m per le normali attività produttive in aree urbanizzate e di 20,00 m per le attività di campeggio, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive di genere. Restano

salvi comunque gli obblighi in merito alla dotazione di circostanziati e specifici impianti dispositivi e sistemi antincendio;

**che** vengano realizzati dei viali tagliafuoco non inferiori a 10,00 m in tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche e/o private, immobili pubblici e/o privati, sentieri, strade vicinali, ecc.;

**che** i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha;

**che** il materiale di risulta delle ripuliture dei terreni come anzidetto nonché quello discendente dalla realizzazione dei viali parafuoco venga adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con categorica esclusione del loro abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa o anche in cassonetti o contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

**che** nel corso di dette attività vengano adottati gli opportuni provvedimenti idonei a non generare o innescare focolai d'incendio;

**che** nel periodo del 2024 compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme.
- Alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui;

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per la finalità espresse sopra, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

**che** il Comando di Polizia Municipale è chiamato a vigilare sull'applicazione ed il rispetto da parte dei cittadini della presente Ordinanza sindacale;

**che** nelle giornate a maggiore rischio incendio, con dichiarazione del livello di allerta "Alto" venga istituito, da parte delle forze di polizia, con il coinvolgimento del Gruppo

di Volontariato Comunale di Protezione Civile, un pattugliamento dinamico proficuo ad una efficiente azione di controllo del territorio utile agli avvistamenti ed alle azioni deterrenti all'innescò doloso di fuochi;

**che** In caso di inottemperanza della presente Ordinanza ovvero di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, durante il predetto periodo, venga applicata ogni sanzione della legge prevista.

Qualora sia accertata che la mancata osservanza della presente Ordinanza Sindacale possa costituire potenziale pericolo per la Pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

**che** a carico degli inadempienti venga, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice Penale;

**che** copia della presente venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, affissa nei locali pubblici e trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Gruppo Comunale di Protezione Civile, al Libero Consorzio di Agrigento, all'ANAS, alla Prefettura di Agrigento, al Comando Stazione Carabinieri di S. Stefano Quisquina;

**che** esecutori della presente ordinanza sono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, il distaccamento delle Guardie Forestali di S. Stefano Quisquina, la Polizia Provinciale, ed il Comando della Polizia Locale quest'ultimo è altresì incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse entro i termini previsti dall'art. 14 della legge n° 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

## **SANZIONI**

Fermo restando le norme previste dagli art. 423, 423 bis e 449 de Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,09 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

La sanzione massima, oltre che in caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette, sarà applicata anche per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3° della L.R. 16/96) ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

## **RICORDA**

**che** chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno dei seguenti Organi o Amministrazioni:

- Numero Unico di Emergenza: tel. 112;
- Corpo Forestale: tel. 1515;
- Comando di Polizia Municipale: tel. 0922 992052;

- Gruppo Comunale di Protezione Civile: tel. 3701582974.

Santo Stefano Quisquina, 15/04/2024

**Il Sindaco**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Santo Stefano Quisquina. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Francesco Cacciatore in data 15/04/2024